

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
475/2020/R/EEL**

**ULTERIORI INTERVENTI REGOLATORI PER
L'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEL REGOLAMENTO UE
2017/2196 IN MATERIA DI EMERGENZA E RIPRISTINO DEL
SISTEMA ELETTRICO**

Mercato di incidenza: energia elettrica

17 novembre 2020

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. II dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Premessa

Nell'ambito delle modifiche apportate al Codice di rete per l'implementazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/2196 in materia di emergenza e ripristino del sistema elettrico, Terna ha provveduto a richiedere agli impianti di produzione l'implementazione di diverse misure inerenti all'efficace attuazione dei piani di difesa e riaccensione del sistema elettrico.

Nell'ambito della consultazione di Terna sulle modifiche apportate al Codice di Rete per l'attuazione del predetto Regolamento UE, diversi operatori hanno segnalato l'onerosità degli interventi richiesti da Terna per gli impianti già esistenti coinvolti nel piano di riaccensione, ravvisando l'opportunità di prevedere qualche meccanismo a compensazione dei costi sostenuti. Facendo proprie le istanze degli operatori, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) con la deliberazione 324/2020/R/eel ha introdotto un meccanismo premiale per promuovere l'adeguamento tempestivo di questi impianti, basato sull'erogazione di un premio decrescente nel tempo.

Analoghe segnalazioni sono pervenute successivamente con riferimento agli impianti già esistenti coinvolti nel piano di difesa. Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende, pertanto, completare il quadro, prospettando l'applicazione di un analogo meccanismo premiale anche per questi ultimi.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le proprie osservazioni e le proprie proposte **entro il 18 dicembre 2020**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Ufficio speciale Regolazione Euro-unitaria
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565452
e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INDICE

1	<i>Introduzione</i>	6
2	<i>Le tempistiche di adeguamento per i dispositivi PSS</i>	7
	2.a Le richieste di Terna	7
	2.b Le tempistiche di installazione secondo E&R NC	7
	2.c Gli orientamenti dell’Autorità	8
3	<i>Meccanismo premiale per l’installazione dei dispositivi PSS</i>	9
	3.a Il meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel	9
	3.b Il meccanismo premiale per i dispositivi PSS	10
	3.c Valore del premio “base”	12
	3.d Modalità di erogazione del premio	12

1 Introduzione

- 1.1 Fra i *network codes* emanati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento EU 714/2009 rientra il Regolamento UE 2017/2196 (di seguito: E&R NC) relativo al funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino, entrato in vigore il 18 dicembre 2017 e recante misure che devono essere implementate nel corso del quinquennio 2018-2022.
- 1.2 L'implementazione nazionale di tale regolamento ha richiesto l'aggiornamento da parte di Terna del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), con particolare attenzione ai termini e le condizioni per la partecipazione degli utenti ai servizi di difesa e ripristino del sistema elettrico, alle regole per la sospensione delle attività di mercato e il relativo *settlement* e all'aggiornamento dei piani di difesa e riaccensione. Le relative proposte sono state sottoposte a consultazione pubblica ed inviate da Terna ad Autorità e Ministero per lo Sviluppo Economico per le valutazioni di competenza¹.
- 1.3 Per quanto di propria competenza, l'Autorità si è espressa a dicembre 2019 con la deliberazione 546/2019/R/eel, con la quale, oltre a verificare la conformità delle proposte di Terna alle disposizioni introdotte da E&R NC, ha ritenuto opportuno fare proprie le istanze degli operatori in merito all'onerosità degli adeguamenti degli impianti di produzione coinvolti nel piano di riaccensione.
- 1.4 In tale ottica, sulla falsariga di quanto già attuato per l'adeguamento degli impianti di generazione esistenti alle previsioni dell'Allegato A70 al Codice di rete (deliberazione 84/2012/R/eel), l'Autorità ha optato per l'introduzione di un apposito meccanismo economico basato su un premio base decrescente nel tempo a favore degli impianti oggetto degli interventi. Gli orientamenti in merito sono stati illustrati nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel e il meccanismo ha trovato attuazione con la deliberazione 324/2020/R/eel come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 446/202/R/eel.
- 1.5 In esito al documento per la consultazione 211/2020/R/eel, diversi operatori hanno ravvisato l'opportunità di estendere il meccanismo premiale anche agli impianti coinvolti nel piano di difesa del sistema elettrico per i quali Terna, con la nuova versione dell'Allegato A9 al Codice di rete adottata in esito a E&R NC, ha richiesto l'installazione dei dispositivi *Power System Stabilizer* (di seguito: PSS) per il contenimento delle oscillazioni del sistema elettrico.

¹ In Italia il Ministero per lo Sviluppo Economico è responsabile per l'approvazione del piano di difesa ai sensi dell'articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre l'Autorità è responsabile per gli altri aspetti trattati da E&R NC.

- 1.6 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia. Il capitolo 2 è dedicato alle tempistiche di adeguamento degli impianti di produzione coinvolti nel piano di difesa, mentre il capitolo 3 prospetta l’articolazione del meccanismo premiale.
- 1.7 Esulano dal presente documento di consultazione i criteri per il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti dalle imprese distributrici per l’aggiornamento delle proprie infrastrutture alle nuove versioni del piano di difesa e del piano di riaccensione. Come già chiarito, infatti, nel documento per la consultazione 211/2020/R/eel e nelle premesse della deliberazione 546/2019/R/eel, tali costi, troveranno copertura tramite i normali meccanismi tariffari di cui al TIT.

2 Le tempistiche di adeguamento per i dispositivi PSS

2.a Le richieste di Terna

- 2.1 L’installazione dei dispositivi PSS rappresenta l’unico adeguamento richiesto agli impianti di generazione dalla nuova versione del piano di difesa adottato in esito a E&R NC.
- 2.2 In precedenza, la presenza di tali dispositivi era regolata dal Capitolo 1B del Codice di rete che li prevedeva per tutti gli impianti di generazione di taglia superiore a 100 MW senza alcuna particolare specifica. Era altresì prevista la facoltà per Terna di richiedere l’installazione dei PSS anche ad altri specifici impianti in funzione delle esigenze del sistema elettrico.
- 2.3 Con l’adozione della nuova versione del piano di difesa coerente con E&R NC e riportata nell’allegato A9 al Codice di rete, Terna ha ritenuto opportuno estendere la presenza dei dispositivi PSS a tutti gli impianti con taglia superiore a 50 MW, chiarendo che la connessione deve avvenire attraverso gli schemi PSS2B o PSS2C²; è altresì ammesso lo schema PSS4B se disponibile in aggiunta a uno dei due sopracitati.
- 2.4 A tal proposito con la comunicazione del 29 novembre 2018 Terna ha notificato ai titolari degli impianti di produzione interessati la presenza di una consultazione pubblica in merito alla nuova versione dell’allegato A9 chiarendo che l’adeguamento degli impianti avrebbe dovuto essere completato entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione stessa.

² IEEE Std 421 edizione 2016.

2.b Le tempistiche di installazione secondo E&R NC

- 2.1 E&R NC prevede che tutti gli adeguamenti degli impianti di generazione relativamente al piano di difesa del sistema elettrico debbano essere completati entro 12 mesi dalla notifica a cura del TSO.
- 2.2 L'Autorità ritiene che la comunicazione del 29 novembre 2018 non possa essere considerata come una notifica ai sensi di E&R NC. In tale nota, infatti, Terna sottolineava che la nuova versione dell'allegato A9 era in consultazione pubblica e invitava, quindi, i destinatari a prendere nota delle eventuali misure in materia di installazione dei dispositivi PSS che sarebbero diventate applicative una volta approvata la nuova versione stessa. Di conseguenza la richiesta di adeguamento entro 12 mesi dalla data di notifica di tale comunicazione non può essere considerata vincolante, in quanto all'epoca la nuova versione del piano di difesa non era ancora stata approvata.
- 2.3 La notifica si sarebbe invece concretizzata con la pubblicazione della nuova versione dell'allegato A9 avvenuta a marzo 2020, a valle dell'iter di approvazione da parte di Autorità e Ministero per lo Sviluppo Economico. Da tale data dovrebbero, quindi, decorrere i 12 mesi previsti da E&R NC per l'adeguamento.

2.c Gli orientamenti dell'Autorità

- 2.1 La pubblicazione della nuova versione dell'Allegato A9 al Codice di Rete recante la nuova versione del piano di difesa e le prescrizioni in materia di installazione dei dispositivi PSS è avvenuta all'inizio della fase dell'emergenza pandemica COVID 19, in un periodo in cui il sistema elettrico si è ritrovato a fronteggiare per la prima volta una contrazione dei consumi legata al *lockdown* abbinata al picco di produzione rinnovabile tipico dei mesi primaverili.
- 2.2 L'installazione dei dispositivi PSS in tale contesto non ha rappresentato certo una priorità: l'intervento è, infatti, usualmente svolto durante i periodi di manutenzione programmata dell'impianto, attività che, proprio a causa dell'emergenza, ha subito inevitabili slittamenti sia per l'inopportunità di avviare i lavori in un contesto virologico non favorevole sia per le esigenze del sistema elettrico di poter contare sul maggior numero di impianti a disposizione per fronteggiare una situazione operativa inconsueta.
- 2.3 Per quanto sopra l'installazione dei dispositivi PSS prevista dalla nuova versione dell'Allegato A9 non può essere considerata vincolante da marzo 2021: detta previsione debba, invece, essere posticipata a valle della fase più critica dell'emergenza COVID 19 e del ripristino di una situazione di funzionamento più usuale per il sistema elettrico.
- 2.4 In particolare, si ritiene opportuno prevedere che, limitatamente alle previsioni sui dispositivi PSS, la nuova versione dell'Allegato A9 produca effetti dall'1 agosto 2020, ossia dal primo giorno utile successivo alla scadenza dell'invio da parte

degli operatori della proposta dei piani di indisponibilità degli impianti di produzione per l'anno successivo (31 luglio, come previsto dal paragrafo 3.7.3.1 del Codice di Rete). La proposta di tali piani rappresenta, infatti, il momento in cui ciascun produttore ha potuto pianificare e condividere con Terna le fermate del proprio impianto per le ordinarie attività di manutenzione e l'installazione di ulteriori dispositivi, quali i PSS, nel rispetto delle mutate esigenze del sistema elettrico legate alle conseguenze della pandemia.

- 2.5 Considerato quindi quanto sopra, il termine ultimo per l'installazione dei dispositivi PSS è fissato al 31 luglio 2021, 12 mesi dopo dalla data in cui le disposizioni in merito previste dall'Allegato A9 al Codice di Rete si ritengono abbiano prodotto effetti.

Q.1 <i>Si condivide la scelta dell'Autorità di prevedere l'adeguamento entro il 31 luglio 2021? Si rilevano criticità in merito?</i>
--

3 Meccanismo premiale per l'installazione dei dispositivi PSS

3.a Il meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel

- 3.1 Le disposizioni adottate da Terna in conseguenza dell'entrata in vigore di E&R NC sono mirate a definire le modalità di erogazione dei servizi di difesa e ripristino del sistema elettrico da parte dei relativi prestatori (titolari degli impianti di generazione, imprese distributrici, clienti finali).
- 3.2 Per gli impianti di produzione, in particolare occorre evidenziare che:
- a) l'erogazione dei sopracitati servizi rientra fra gli obblighi di servizio pubblico e non prevede alcuna forma di remunerazione economica;
 - b) solo una quota degli impianti risulta specificatamente coinvolta in questi servizi e obbligata a sostenere i relativi costi di adeguamento, mentre un'altra porzione è esclusa e, quindi, esente da ogni onere in merito;
 - c) i costi di adeguamento possono risultare particolarmente significativi e richiedere la fermata dell'impianto, soprattutto qualora l'intervento abbia impatto sull'intero sistema di automazione;
 - d) gli adeguamenti richiesti non comportano benefici per i servizi a mercato forniti all'impianto; come evidenziato nelle premesse della deliberazione 324/2020/R/eel, infatti, l'unico vantaggio è dato da un miglioramento dell'affidabilità che, tuttavia, è controbilanciato dai mancati ricavi legati alla prolungata fermata dell'impianto stesso³.

³ L'incremento di affidabilità è comunque significativo solo in caso di rifacimento totale del sistema di automazione e/o di controllo (che è anche l'intervento che richiede la fermata più lunga); in tutti gli altri casi il vantaggio è trascurabile.

- 3.3 Gli impianti di produzione coinvolti nei piani di riaccensione e di difesa del sistema elettrico si trovano, quindi, in svantaggio competitivo rispetto agli altri impianti, essendo costretti a sostenere dei costi senza poterli ribaltare sui prezzi di offerta, perché, altrimenti, rischierebbero di ritrovarsi fuori mercato.
- 3.4 In tale contesto l'introduzione di appositi meccanismi di ristoro dei costi sostenuti consente di ripristinare l'equilibrio concorrenziale, riportando tutti gli impianti sullo stesso piano.
- 3.5 In tale ottica va quindi letto l'intervento disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 324/2020/R/eel dedicato agli impianti inclusi nel piano di riaccensione del sistema elettrico: esso, infatti, prevede un premio base allineato con i costi medi attesi per ciascun tipo di intervento, consentendo ai titolari degli impianti di vedersi pienamente ristorati i costi sostenuti per l'adeguamento a E&R NC. E' stata quindi condotta una apposita istruttoria con il supporto di RSE – Ricerca per il Sistema Energetico (di seguito: RSE): sono state identificate diverse soluzioni implementative e per ognuna di esse è stato individuato un costo indicativo che è stato utilizzato come base di riferimento.
- 3.6 Proprio per questo il premio è limitato ai soli interventi pianificati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo: come chiarito con la delibera 446/2020/R/eel sono, infatti, esclusi tutti gli interventi che erano stati richiesti da Terna per esigenze del sistema elettrico antecedentemente la pubblicazione di E&R NC e la redazione del nuovo piano di riaccensione del sistema elettrico nonché tutti gli interventi disposti unilateralmente dai titolari degli impianti di produzione senza una specifica interlocuzione preventiva con il Gestore.
- 3.7 L'Autorità non ha voluto, tuttavia, limitarsi ad un semplice ristoro dei costi sostenuti, ma ha altresì articolato il meccanismo in modo premiale al fine di stimolare l'adeguamento tempestivo degli impianti di generazione: il premio base allineato al 100% dei costi attesi è, infatti, erogato solo per gli impianti che riescono a completare l'intervento entro tempistiche anticipate rispetto alla scadenza ultima prevista per l'adeguamento (18 dicembre 2022); il premio decresce poi del 25% su base trimestrale per poi azzerarsi per interventi completati dopo la sopracitata scadenza.
- 3.8 Si tratta, quindi, di un intervento ibrido che coniuga insieme il riequilibrio della concorrenza tramite una apposita compensazione dei costi e un incentivo per un celere adeguamento degli impianti a beneficio di una efficace erogazione del servizio di ripristino a vantaggio della collettività.

3.b Il meccanismo premiale per i dispositivi PSS

- 3.1 L’Autorità ritiene opportuno adottare per i dispositivi PSS un meccanismo premiale del tutto analogo a quello previsto per gli impianti di generazione coinvolti nel piano di riaccensione.
- 3.2 Trattasi, infatti, di un intervento limitato ad un sottoinsieme degli impianti di produzione (quelli di taglia superiore ai 50 MW) con limitati o nulli benefici sulle prestazioni dell’impianto stesso⁴. Appare, quindi, ragionevole prevedere anche in questo caso una forma di compensazione dei costi al fine di ripristinare l’equilibrio concorrenziale con gli impianti di taglia inferiore. Inoltre, anche in questo caso è opportuno incentivare l’adeguamento tempestivo degli impianti di generazione in quanto la presenza dei dispositivi PSS rafforza la capacità del sistema elettrico di reagire alle perturbazioni dinamiche a vantaggio della collettività.
- 3.3 La tabella I riporta l’articolazione prevista per il premio: il 100% del premio base sarebbe erogato per interventi completati entro aprile 2021⁵, con riduzione del premio su base mensile e totale azzeramento per interventi completati dopo la scadenza ultima del 31 luglio 2021.

TABELLA I– MECCANISMO PREMIALE PER I DISPOSITIVI PSS

Tipologia di intervento	Adeguamento entro il	Percentuale del premio
Installazione dei dispositivi PSS	30/04/2021	100%
	31/05/2021	67%
	30/06/2021	33%
	31/07/2021	10%

- 3.4 Si ritiene altresì che il premio “base” venga corrisposto per tutti gli impianti per i quali risulteranno già installati i dispositivi PSS alla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità, fermo restando quanto esposto nel punto 3.5.
- 3.5 Dato che la finalità del meccanismo è di promuovere l’adeguamento alle disposizioni derivanti dall’adozione del E&R NC, saranno esclusi dal premio:
- a) gli impianti di taglia superiore a 100 MW per i quali l’installazione dei PSS era già prevista dal quadro regolatorio antecedente l’adozione di E&R NC; eventuali modifiche allo schema di connessione del PSS in esito alla nuova

⁴ Il dispositivo PSS è mirato a smorzare le oscillazioni dinamiche del gruppo di generazione rispetto alla rete e non crea alcun vantaggio nell’erogazione dei servizi a mercato, quali la regolazione di frequenza. Esso, in quanto integrato con il sistema di eccitazione del gruppo, potrebbe avere qualche impatto sulla regolazione di tensione che, tuttavia, non prevede alcuna forma di remunerazione esplicita atta a consentirne un recupero dei costi.

⁵ Si tratta di interventi che potrebbero essere pianificati, in caso di fermo impianto, a partire da marzo, quindi in un periodo più favorevole per le manutenzioni rispetto ai mesi invernali.

versione dell'Allegato A9 sono comunque da considerarsi come nuova richiesta e, come tale, danno diritto alla corresponsione del premio;

- b) gli impianti di taglia inferiore a 100 MW per i quali Terna aveva provveduto a richiedere l'installazione dei dispositivi PSS prima dell'adozione di E&R NC per esigenze di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico; anche in questo caso eventuali modifiche allo schema di connessione del PSS in esito alla nuova versione dell'Allegato A9 sono da considerarsi come nuova richiesta e, come tale, danno diritto alla corresponsione del premio;
- c) gli impianti di taglia inferiore a 100 MW che hanno provveduto all'installazione dei dispositivi PSS prima del 21 novembre 2018, data di avvio della consultazione sulla nuova versione dell'allegato A9, in assenza di apposita richiesta da parte di Terna.

3.6 Per gli impianti di cui alle lettere a) e b) l'installazione dei dispositivi PSS non rappresenta, infatti, una novità derivante dall'adozione di E&R NC, mentre per gli impianti di cui alla lettera c), l'avvenuta installazione dei dispositivi PSS è da intendersi come scelta volontaria e unilaterale del produttore, in quanto l'intenzione di Terna di estendere l'installazione di tali dispositivi al di sotto dei 100 MW si è pubblicamente manifestata solamente con l'avvio della sopracitata consultazione.

3.c Valore del premio "base"

- 3.1 In coerenza con la finalità di compensazione dei costi, il premio "base" è definito in misura pari ai costi delle soluzioni standard per l'installazione dei dispositivi PSS.
- 3.2 A tale scopo, la principale soluzione dovrebbe prevedere l'installazione di un apposito dispositivo software in grado di controllare efficacemente il sistema di eccitazione del generatore: da prime stime condotte dall'Autorità, il costo dell'intervento dovrebbe attestarsi intorno ai 15.000 euro per gruppo di generazione, da cui deriverebbe un premio "base" di pari entità.
- 3.3 Come già svolto per gli impianti coinvolti nel piano di riaccensione, l'Autorità ha richiesto a RSE ulteriori approfondimenti in merito, al fine di verificare le stime preliminari e di identificare eventuali ulteriori soluzioni implementative e i costi ad esse associati.
- 3.4 Nelle more del completamento di questa analisi (il cui esito perverrà nel corso del mese di novembre), si ritiene comunque opportuno raccogliere ulteriori informazioni in merito da parte degli operatori nell'ambito della presente consultazione.

3.d Modalità di erogazione del premio

- 3.1 In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 324/2020/R/eel, ai fini dell'erogazione del premio (pari al prodotto tra il premio "base" di cui al paragrafo 3.c e la percentuale di cui al paragrafo 3.b) il produttore è tenuto a trasmettere a Terna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione di un tecnico specializzato, attestante la tipologia del dispositivo installato e la rispondenza dello stesso ai requisiti previsti dal Codice di rete.
- 3.2 Per importi fino a 100.000 euro per impianto di generazione Terna eroga il premio entro due mesi dal ricevimento della documentazione, mentre per importi superiori il premio è erogato in quattro rate semestrali di valore minimo di 100.000 euro⁶.
- 3.3 Terna ha comunque titolo ad effettuare sopralluoghi e verifiche presso gli impianti secondo le modalità prevista dal Codice di rete: qualora, dalle verifiche, risultasse una non conformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del paragrafo 3.1, il produttore sarà tenuto, a titolo di penale, alla restituzione del doppio del premio indebitamente ottenuto.
- 3.4 L'erogazione del premio trova copertura nell'ambito del corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06: trattasi infatti di costi di adeguamento per la fornitura di servizi specifici (il servizio di difesa) rientranti nell'ambito del dispacciamento.

- Q.1 *Si condividono le scadenze di cui alla Tabella I? In caso contrario fornire elementi a supporto di una diversa articolazione delle scadenze*
- Q.2 *I costi indicativi riportati dall'Autorità sono coerenti con gli effettivi interventi sugli impianti? In caso contrario fornire elementi a supporto*
- Q.3 *Vi sono ulteriori elementi che si ritiene debbano essere portati all'attenzione dell'Autorità ai fini del meccanismo premiale per gli impianti coinvolti nel piano di difesa? In caso affermativo fornirne una esaustiva descrizione.*

⁶ In sostanza per importi fino a 400.000 euro sono erogate rate semestrali da 100.000 euro con l'ultima a conguaglio a concorrenza del premio da erogare; per importi superiori a 400.000 euro si erogano 4 rate di pari importo. Data la ridotta entità del premio base, per la maggiorparte degli impianti il contributo sarà erogato in un'unica rata; si è comunque preferito lasciare la ripartizione in più rate qualora il premio base dovesse essere rivisto sulla base degli elementi raccolti durante la consultazione.